

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 1374

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILVESTRI, ZOPPI, MORAZZONI, GARGANO*Presentata il 7 febbraio 1980*

Istituzione presso le Amministrazioni dello Stato di un ruolo ad esaurimento dei direttori generali degli Enti pubblici soppressi non inseriti presso altri Enti pubblici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n° 509

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n° 70, nel disciplinare le assunzioni del personale degli enti pubblici non economici, all'ultimo comma, prevede che « Il direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, e assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato, rinnovabile »

L'intento del legislatore di comprendere nel campo di applicazione della legge stessa il rapporto di impiego dei predetti direttori generali appare evidente, avendo sottratto la materia alla autonomia regolamentare degli enti con una normativa primaria di carattere generale e che delinea una novazione del rapporto stesso quando l'assunzione avvenga tra i funzionari dell'ente i quali stranamente, per le intervenute riforme, alla scadenza del con-

tratto, dovrebbero perdere anche il posto di lavoro, nonostante provengano dai ruoli organici

Tale situazione, che è abnorme, dovrà essere chiarita in quanto il contenuto di tale rapporto deve ritenersi regolato come per la generalità del personale, in « conformità alla legge 20 marzo 1975, n° 70 » Si propone, quindi, che anche per detto personale venga data applicazione alla mobilità, che è prevista dal recente contratto triennale del personale parastatale o quanto meno si provveda all'assegnazione dei predetti direttori generali alle Amministrazioni dello Stato in un ruolo « ad esaurimento », così come indicato dal testo che segue, in base al principio previsto dall'articolo 2, decimo comma, della legge 20 marzo 1975, n° 70, ribadito dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1975, n° 382

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È d'uopo far presente che ai direttori generali degli enti pubblici, com'è noto, viene corrisposto lo stesso trattamento economico stabilito per la dirigenza statale in base all'articolo 20 della più volte citata legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1975 e 25 ottobre 1979.

Quanto sopra in conseguenza anche di quanto già previsto a favore di altri dipendenti, peraltro appartenenti a settori di attività privatistica (vedere pag. 7 e successive della relazione al disegno di legge n. 737 presentato dal Governo il 17 ottobre 1979 per il personale delle imposte di

consumo e per quello del lotto) e del fatto che, in occasione dell'approvazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'emendamento governativo proposto dall'allora Ministro Cossiga per la riforma della Pubblica amministrazione di esodo con aumento di servizio di sette anni per i dipendenti da enti soppressi non venne accolto dal Senato (vedere resoconto sommario 407^a seduta pubblica Senato, 26 febbraio 1975, pagg. 39 e 43).

Per tutti questi motivi crediamo che il progetto di legge che poniamo al vostro esame debba essere positivamente valutato e quindi sollecitamente approvato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I direttori generali degli enti pubblici nominati in applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento del parastato, e che, per effetto dei provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma di cui alle leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641, e 23 dicembre 1978, n. 833, non abbiano ottenuto l'inserimento in altri enti pubblici come dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono assegnati alle Amministrazioni dello Stato nella posizione giuridica e di livello funzionale ricoperto all'atto dell'assegnazione, in un ruolo ad esaurimento, ai sensi e con le procedure indicate dal settimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.